

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2014, n. 26

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

(GU n.8 del 21-2-2015)

Titolo I FINALITA' E PRINCIPI

Capo I Disposizioni generali

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 23 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 17 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

INDICE

Titolo I - FINALITA' E PRINCIPI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 oggetto e finalita'
Art. 2 assetto istituzionale
Art. 3 principi
Titolo II - PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE, COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI
Capo I - PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE
Art. 4 Piano di riordino territoriale
Capo II - COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI
Art. 5 Unioni territoriali intercomunali
Art. 6 modalita' di adesione alle Unioni
Art. 7 disposizioni per la costituzione delle Unioni
Capo III - PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI
Art. 8 programma annuale delle fusioni di comuni
Art. 9 variazione di Unioni a seguito di fusioni di comuni
Titolo III - ORDINAMENTO DELLE UNIONI E ASSEMBLEE DI COMUNITA' LINGUISTICA
Capo I - AUTONOMIA NORMATIVA
Art. 10 statuti
Art. 11 regolamenti
Capo II - ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 12 organi dell'unione
Art. 13 assemblea Art. 14 Presidente Art. 15 organo di revisione
Art. 16 commissioni intercomunali
Capo III - DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL PERSONALE
Art. 17 Piano dell'unione
Art. 18 Direttore
Art. 19 organizzazione degli uffici e dei servizi
Art. 20 Subambiti

Capo IV - ASSEMBLEE DI COMUNITA' LINGUISTICA
Art. 21 Assemblee di comunita' linguistica
Art. 22 organizzazione e funzioni dell'assemblea di comunita' linguistica
Titolo IV - ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Capo I - FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE
Art. 23 funzioni esercitate dall'unione
Art. 24 accordi per la programmazione di area vasta transnazionale e transfrontaliera e altre forme di collaborazione
Art. 25 altre disposizioni in materia di funzioni
Capo II - ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI
Art. 26 funzioni comunali esercitate dall'unione
Art. 27 funzioni comunali gestite avvalendosi dell'unione Art. 28 delega di funzioni comunali all'unione
Art. 29 regime differenziato
Art. 30 funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, valutazione e controllo di gestione
Art. 31 sportello per il cittadino
Capo III - TRASFERIMENTO O DELEGA DI FUNZIONI PROVINCIALI E REGIONALI
Art. 32 funzioni delle Province e trasferimento di funzioni provinciali Art. 33 trasferimento o delega di funzioni regionali ai comuni
Capo IV - PROCEDURA DI RICOGNIZIONE E DISMISSIONE DI FUNZIONI PROVINCIALI
Art. 34 atto di ricognizione
Art. 35 piano di subentro
Titolo V - SUPERAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DI ALTRE FORME COLLABORATIVE
Capo I - SUPERAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE
Art. 36 soppressione delle comunita' montane
Art. 37 procedura di ricognizione
Art. 38 piano di successione e subentro
Art. 39 trasformazione delle comunita' montane in Unioni
Capo II - SUPERAMENTO DI ALTRE FORME COLLABORATIVE
Art. 40 scioglimento di forme collaborative
Titolo VI - PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE, SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI E ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE
Capo I - PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE E SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI
Art. 41 riforma della finanza locale
Art. 42 supporto finanziario regionale agli enti locali
Capo II - ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE
Art. 43 finalita' della Centrale unica di committenza regionale
Art. 44 attivita' della Centrale unica
Art. 45 Convenzioni quadro
Art. 46 aggiudicazione di appalti su delega
Art. 47 Programma annuale
Art. 48 Programmazione per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali
Art. 49 attivita' di committenza per gli enti locali della Regione
Art. 50 Promozione di sistemi informatizzati
Art. 51 modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 7/2000
Art. 52 clausola valutativa
Art. 53 prima programmazione delle attivita' della Centrale unica
Art. 54 dotazioni e forme di collaborazione
Art. 55 utilizzo della Centrale unica da parte degli uffici del Consiglio regionale
Titolo VII - NORME TRANSITORIE, FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Capo I - NORME TRANSITORIE

Art. 56 trasferimento di personale all'unione

Capo II - NORME FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 57 indice demografico

Art. 58 tutela della minoranza linguistica slovena

Art. 59 Osservatorio per la riforma

Art. 60 potere sostitutivo

Art. 61 Strade provinciali

Art. 62 sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 6/2006

Art. 63 sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 6/2006

Art. 64 sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 6/2006

Art. 65 sostituzione dell'art. 20 della legge regionale 6/2006

Art. 66 modifica all'art. 6 della legge regionale 17/2014

Art. 67 modifiche all'art. 19 della legge regionale 17/2014

Art. 68 adeguamento dei distretti sanitari

Art. 69 abrogazioni

Art. 70 reviviscenza degli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 36 e 40 della legge regionale n. 33/2002

Art. 71 rapporti di lavoro flessibile per l'anno 2014

Art. 72 misure urgenti per assicurare una funzionale gestione degli incentivi regionali a favore degli enti locali

Art. 73 interventi per lo sviluppo turistico di Arta Terme

Art. 74 norme finanziarie

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 4, primo comma, numero 1-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con la presente legge e con provvedimenti a essa collegati e successivi, anche di natura non legislativa, attua il processo di riordino del proprio territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni amministrative degli enti locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzati alla valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali, l'uniformita', l'efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonche' l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.

Art. 2

Assetto istituzionale

1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui comuni, quali enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalla presente legge.

2. L'ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali (Unioni) e la definizione delle rispettive funzioni sono orientati al soddisfacimento dei-bisogni del cittadino.

Art. 3

Principi

1. La riorganizzazione delle forme associative tra i comuni e la distribuzione delle funzioni amministrative, in attuazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, nel rispetto del principio della concertazione e della leale collaborazione fra istituzioni e forme associative espressione delle comunita' locali, si realizza attraverso:

a) la partecipazione della cittadinanza e dei livelli istituzionali piu' prossimi alle comunita' locali;

b) la razionale allocazione delle funzioni all'ente idoneo ad assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle stesse, secondo criteri di unitarieta', semplificazione istituzionale, gradualita' temporale, non sovrapposizione e non frammentazione delle competenze tra i livelli di governo;

c) l'uniformita' dei livelli essenziali garantiti delle prestazioni sull'intero territorio regionale, anche in termini di accesso alle stesse da parte della collettivita', nonche' la sostenibilita' della spesa;

d) l'adeguatezza delle dotazioni organiche e strumentali delle amministrazioni interessate, al fine dell'ottimale esercizio delle funzioni a esse attribuite;

e) la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali e l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.

Titolo II

PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE, COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI

Capo I

Piano di riordino territoriale

Art. 4

Piano di riordino territoriale

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, adotta la proposta del Piano di riordino territoriale per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile che include tutti i comuni della Regione e individua le dimensioni delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'art. 5.

2. La proposta di Piano e' effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

a) contiguita' territoriale dei comuni ricompresi nelle Unioni;

b) limite demografico minimo per ciascuna unione pari a 40.000 abitanti ovvero pari a 30.000 abitanti qualora comprenda comuni appartenenti o appartenuti a comunita' montane;

c) omogeneita', complementarieta' e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilita', ambientali, economiche, sociali, culturali e infrastrutturali;

d) compatibilita' con il territorio delle Aziende per l'assistenza sanitaria;

e) integrazione istituzionale rappresentata anche da precedenti forme associative o convenzioni.

3. La Giunta regionale acquisisce il parere del Consiglio delle autonomie locali entro venti giorni dalla trasmissione della deliberazione di cui al comma 1.

4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1:

a) i comuni di ciascuna istituenda unione il cui territorio sia confinante con quello di altra unione e quelli con essi confinanti possono chiedere l'inclusione in un'unione contermina;

b) i comuni di cui all'art. 6, comma 2, che non intendono aderire ad alcuna unione ne danno comunicazione alla Regione; entro i successivi venti giorni gli stessi comuni trasmettono una relazione

nella quale viene delineata la sostenibilita' dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 26, a fronte della riduzione delle risorse di cui all'art. 42.

5. Le determinazioni di cui al comma 4 sono assunte dai consigli comunali con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta.

6. Nei successivi quarantacinque giorni la Giunta regionale, acquisite le richieste e le comunicazioni dei comuni di cui al comma 4, e tenuto conto dei criteri di cui al comma 2, approva il Piano di riordino territoriale, con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, contenente la delimitazione geografica delle Unioni territoriali intercomunali, l'elenco dei comuni che non aderiscono ad alcuna unione e la decorrenza della sua efficacia.

7. Qualora le modifiche rispetto alla proposta di Piano, derivanti dall'applicazione del comma 4, non consentano l'osservanza dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b) e d), la Giunta regionale puo' prescindere dagli stessi dandone adeguata motivazione provvedendo, qualora necessario, ad avviare il procedimento previsto dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria). La presente disposizione si applica in particolare per i comuni nell'ambito territoriale di cui all'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

Capo II Costituzione delle unioni territoriali intercomunali

Art. 5

Unioni territoriali intercomunali

1. Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalita' giuridica, aventi natura di unioni di comuni, istituiti dalla presente legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonche' per lo sviluppo territoriale, economico e sociale.

2. L'unione ha autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalita' stabilite dalla presente legge e a essa si applicano i principi previsti per l'ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 6

Modalita' di adesione alle Unioni

1. L'adesione a un'unione e' obbligatoria per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunita' montane.

2. L'adesione a un'unione da parte dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunita' montane, costituisce condizione per la piena fruizione del supporto finanziario regionale agli enti locali previsto dall'art. 42.

3. L'adesione a un'unione da parte dei comuni di cui al comma 2 non e' revocabile per dieci anni.

4. Ai fini del monitoraggio e attuazione di risparmi di spesa conseguenti all'istituzione di Unioni territoriali intercomunali, la Direzione centrale competente effettua la ricognizione dei costi derivanti dall'erogazione dei servizi o da altre funzioni di pubblica utilita'.

5. Ove alla scadenza del primo triennio dalla costituzione non sia

comprovato, da parte dell'unione e dei comuni a essa aderenti, il conseguimento di significativi risparmi di spesa e di livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad applicare misure di penalizzazione di natura finanziaria. L'Osservatorio regionale di cui all'art. 59 propone parametri oggettivamente rilevati per la definizione del conseguimento del risparmio, tenuto conto degli equilibri precedentemente perseguiti dai soggetti cui le Unioni sono subentrate.

6. Fermi restando i vincoli previsti dalla vigente normativa, in relazione alle funzioni comunali esercitate in forma associata, la spesa sostenuta per il funzionamento generale dell'unione, compresa la spesa di personale, non puo' comportare, in sede di prima applicazione e per i primi tre anni, il superamento della somma delle medesime spese sostenute dai singoli comuni partecipanti e pro quota dalla comunita' montana in relazione alle risorse umane e strumentali trasferite all'unione, calcolate sulla media del triennio 2012-2014. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e la programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa.

7. Qualora i risparmi di spesa di cui al comma 6 vengano conseguiti nel primo triennio di esercizio delle Unioni, la Regione puo' riconoscere alle stesse incentivi annuali corrispondenti al risparmio conseguito per ciascun anno.

8. La legge regionale di riforma della finanza locale definisce le modalita' di attuazione dei commi 5, 6 e 7.

Art. 7

Disposizioni per la costituzione delle Unioni

1. Le Unioni individuate dal piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6, sono costituite entro l'1 ottobre 2015.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni, su proposta della conferenza dei Sindaci convocata dal Sindaco del Comune di cui al comma 3. La mancata approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'unione entro novanta giorni dal ricevimento della proposta comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 60.

3. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda unione trasmette lo statuto alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, ne cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e convoca l'assemblea di cui all'art. 13 per l'elezione del Presidente dell'unione.

4. Il Presidente dell'unione cura gli adempimenti necessari alla formazione degli organi dell'unione secondo le modalita' previste dalla presente legge e dallo statuto.

5. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente articolo, il Sindaco di cui al comma 3 e' assistito dal Segretario comunale del Comune presso il quale esercita il mandato.

Capo III

Programma annuale delle fusioni di comuni

Art. 8

Programma annuale delle fusioni di comuni

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali e previo parere dei consigli comunali

interessati, approva annualmente il programma delle fusioni di comuni, contenente i singoli progetti di fusione, corredati di una relazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 17, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Art. 12 dello statuto della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

2. Il programma annuale delle fusioni di comuni e' redatto anche sulla base delle proposte provenienti da istituzioni e comitati espressione del territorio.

3. Ai fini dell'approvazione del programma annuale delle fusioni di comuni da parte della Giunta regionale ai sensi del comma 1, la Regione trasmette le proposte dei singoli progetti di fusione ai comuni interessati per l'acquisizione del parere motivato dei consigli comunali. I comuni, contestualmente all'espressione del parere, possono richiedere l'applicazione della disciplina transitoria in materia di composizione del consiglio comunale ovvero, in alternativa, della giunta comunale prevista rispettivamente dal comma 2-bis e dal comma 2-ter dell'art. 20 della legge regionale n. 5/2003.

4. Il parere e' trasmesso all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di progetto di fusione. Decorso inutilmente il termine previsto, la Giunta regionale approva in via definitiva il programma prescindendo dal parere.

5. I comuni attivano sul progetto di fusione le forme di consultazione popolare disciplinate dai propri statuti e regolamenti. L'esito delle eventuali consultazioni popolari e' unito al parere di cui al comma 3.

6. A seguito dell'approvazione del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale assume l'iniziativa legislativa volta alla fusione dei comuni con le modalita' previste dall'art. 17 della legge regionale n. 5/2003.

7. In caso di fusione tra comuni appartenenti a diverse unioni, la legge-provvedimento di cui all'art. 20 della legge regionale n. 5/2003 determina l'unione cui accede il nuovo Comune risultante dalla fusione.

8. Per l'anno 2015 il termine di cui al comma 4 e' ridotto a sessanta giorni. La Giunta regionale approva il programma annuale entro i successivi trenta giorni.

9. Per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di comuni e' istituito il fondo per i comuni risultanti da fusione, assegnato per cinque anni dalla costituzione del nuovo ente a incremento del trasferimento ordinario dei comuni, erogato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, ne' rendicontazione, calcolato con i criteri di cui ai commi 10 e 11.

10. L'assegnazione spettante e' quantificata, per i primi tre anni, nella misura:

a) di 300.000 euro per il comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti;

b) di 400.000 euro per il comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;

c) di 500.000 euro per il comune risultante da fusione con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

11. Nei successivi due anni l'assegnazione di cui al comma 10 e' ridotta del 50 per cento.

Art. 9

Variatione di Unioni a seguito di fusioni di comuni

1. Nel caso in cui fusioni di comuni appartenenti a diverse unioni comportino identita' territoriale fra comune e unione, non si applica

il regime penalizzante di cui all'art. 42.

Titolo III ORDINAMENTO DELLE UNIONI E ASSEMBLEE DI COMUNITA' LINGUISTICO

Capo I Autonomia normativa

Art. 10 Statuti

1. Lo statuto dell'unione individua in particolare:
 - a) la sede, la denominazione e lo stemma dell'ente, la disciplina della composizione e del funzionamento degli organi, le norme fondamentali che regolano l'organizzazione interna e i rapporti finanziari;
 - b) le modalita' di recesso da parte dei comuni di cui all'art. 6, comma 2;
 - c) le funzioni e i compiti amministrativi esercitati in attuazione degli articoli da 23 a 33;
 - d) le forme di partecipazione popolare e di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
2. Le modifiche allo statuto sono approvate dall'assemblea dell'unione con le procedure e la maggioranza richieste per l'approvazione dello statuto del comune.

Art. 11 Regolamenti

1. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di competenza delle unioni e i rapporti con i comuni sono disciplinati con regolamento dell'unione, il quale puo' demandare la disciplina di specifici aspetti ad apposite convenzioni.
2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la procedura di approvazione dei regolamenti e' fissata dallo statuto.

Capo II Organi istituzionali

Art. 12 Organi dell'unione

1. Sono organi dell'unione l'assemblea, il presidente e il collegio dei revisori.
2. Lo statuto delle unioni composte da almeno dieci comuni ovvero da almeno 100.000 abitanti puo' prevedere l'istituzione di un ufficio di presidenza con funzioni esecutive e, in tal caso, ne determina le competenze e la relativa composizione.
3. L'ufficio di presidenza, qualora istituito, svolge le funzioni non attribuite dallo statuto al Presidente e all'assemblea.
4. L'assemblea, il presidente e l'ufficio di presidenza, qualora istituito, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica ai quali non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennita' o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Art. 13

assemblea

1. L'assemblea, costituita da tutti i sindaci dei comuni aderenti a ciascuna unione, e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'unione.

2. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto, e salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, ciascun Sindaco esprime in assemblea il seguente numero di voti:

- a) un voto per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) due voti per i comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
- c) quattro voti per i comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
- d) sei voti per i comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
- e) nove voti per i comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) dodici voti per i comuni con popolazione da 50.001 a 100.000;
- g) quindici voti per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

3. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, i Sindaci dei comuni aventi un tasso di turisticita' rilevato ai sensi del comma 4 pari o superiore a 100 esprimono un numero di voti pari a quello spettante ai sensi del comma 2 incrementato di una unita'.

4. Ai fini del comma 3 il tasso di turisticita' rilevato per ciascun comune e' definito come la media del rapporto tra presenze turistiche e popolazione residente nell'ultimo triennio precedente ed e' determinato con decreto dell'assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro il mese di giugno e con cadenza triennale, a decorrere dal 2015, sulla base dei dati ufficiali diffusi dall'ISTAT.

5. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, il numero di voti espressi in assemblea dal sindaco di un comune risultante da una fusione successiva all'entrata in vigore della presente legge, per i primi dieci anni dalla costituzione del nuovo ente, e' pari alla somma dei voti che i singoli comuni fusi avrebbero avuto singolarmente.

6. In caso di impossibilita' a partecipare alle sedute dell'assemblea, i sindaci possono delegare un assessore a rappresentarli. In caso di incompatibilita' previste dalla vigente normativa statale, la delega puo' essere conferita anche in via permanente.

7. I componenti dell'assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettiva, con effetto dalla data della cessazione.

8. Il funzionamento dell'assemblea, in conformita' ai principi stabiliti dallo statuto, e' disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Esso prevede, in particolare, le modalita' per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei componenti necessari per la validita' delle sedute e il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni.

9. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 8, si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del consiglio del comune con il maggior numero di abitanti della costituenda unione.

10. L'assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:

- a) modifiche statutarie;
- b) regolamenti;
- c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;
- d) atti di programmazione e di pianificazione;

e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attivita' o di servizi mediante convenzione;
f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'unione;
g) Piano dell'unione;
h) elezione e sfiducia del Presidente, nonche' elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca del collegio dei revisori;
i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'unione presso enti, aziende e istituzioni;
j) modalita' di esercizio delle forme di controllo interno;
k) acquisti, alienazioni e permuta immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'ufficio di presidenza, qualora istituito, o degli organi burocratici;
l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'assemblea.

11. L'assemblea dell'unione vota le proposte di deliberazione di cui al comma 10, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'assemblea delibera prescindendo dai pareri.

12. Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 10 sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 11 e' ridotto a venti giorni.

13. Le deliberazioni di cui al comma 10 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Presidente o dall'ufficio di presidenza, qualora istituito, da sottoporre a ratifica dell'assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

14. Lo statuto puo' prevedere la competenza dell'assemblea in ordine all'adozione di altri atti. Qualora non sia previsto l'ufficio di presidenza, l'assemblea svolge le funzioni non attribuite al Presidente.

Art. 14 Presidente

1. Il Presidente e' eletto dall'assemblea tra i suoi componenti.

2. Il Presidente e' il rappresentante legale dell'unione; nomina il vicepresidente e i componenti dell'ufficio di presidenza, qualora istituito; convoca e presiede l'assemblea e l'ufficio di presidenza; nomina il direttore, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; nomina i rappresentanti dell'unione in enti, aziende e istituzioni.

3. Il Presidente dura in carica tre anni, qualora non diversamente previsto dallo statuto, e puo' essere sfiduciato dall'assemblea, secondo le modalita' dallo stesso disciplinate; in tal caso, sino all'insediamento del successore, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto dell'unione, in caso di decadenza dalla carica di componente dell'assemblea, per effetto della cessazione della carica di Sindaco dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il Presidente mantiene l'incarico sino all'elezione del proprio successore. Non si considera cessato dalla carica il Sindaco rieleto.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, in caso di cessazione anticipata dalla carica, il Vicepresidente esercita le

funzioni del Presidente sino alla nuova elezione.

6. Il Presidente puo' delegare al vicepresidente, a singoli componenti dell'assemblea o a singoli componenti dell'ufficio di presidenza, qualora istituito, specifici ambiti di attivita'.

Art. 15 Organo di revisione

1. L'organo di revisione contabile dell'unione e' costituito secondo le previsioni della vigente disciplina regionale in materia.

Art. 16 Commissioni intercomunali

1. Lo statuto puo' prevedere la costituzione di commissioni consultive intercomunali a supporto dell'attivita' dell'assemblea, composte da consiglieri comunali dei comuni compresi nell'unione, ne disciplina la composizione e il funzionamento.

2. Le commissioni sono istituite con atto del Presidente, su proposta dell'assemblea.

3. La decadenza da consigliere comunale comporta automaticamente la decadenza da membro della commissione. In tal caso il Presidente, su proposta dell'assemblea, surroga il componente decaduto entro trenta giorni.

Capo III Disposizioni sull'organizzazione e sul personale

Art. 17 Piano dell'unione

1. Il Piano dell'unione e' lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che costituisce l'atto di indirizzo generale delle politiche amministrative dell'unione anche al fine dell'armonizzazione delle politiche tributarie e della formazione e sviluppo del capitale sociale, inteso quale insieme di relazioni tra unita' produttive, capitale umano e servizi che rendono un territorio attivo e attrattivo dal punto di vista sociale ed economico. Il Piano, sulla base dell'analisi della situazione socio-economica condivisa dai principali portatori di interesse operanti nell'ambito territoriale di riferimento, assegna all'amministrazione dell'unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalita' di realizzazione.

2. Il Piano dell'unione ha durata triennale e include il contenuto del Piano generale di sviluppo di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131).

3. In sede di prima applicazione il Piano dell'unione e' approvato dall'assemblea entro novanta giorni dalla data di insediamento.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano dell'unione e dei relativi aggiornamenti annuali, l'assemblea approva la relazione annuale sull'attuazione del Piano, in ordine alla quale i consigli dei comuni aderenti esprimono il proprio parere entro i successivi sessanta giorni.

Art. 18 Direttore

1. Lo statuto puo' prevedere che la gestione dell'unione sia

affidata a un direttore nominato dal Presidente.

2. Il direttore e' l'organo di responsabilita' manageriale cui compete l'attivita' di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'unione. Le funzioni del direttore sono disciplinate dallo statuto e sono esercitate secondo le modalita' previste con regolamento.

3. L'incarico di direttore e' conferito, previa selezione, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a un dirigente dell'unione o ad altro dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a uno dei segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio regionale. Qualora l'incarico sia conferito a un dirigente dell'unione o ad altro dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, il medesimo e' collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonche' dell'anzianita' di servizio. Il conferimento dell'incarico a uno dei segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio regionale e' subordinato al suo collocamento in aspettativa secondo l'ordinamento di riferimento.

4. Qualora non sia possibile conferire l'incarico con le modalita' di cui al comma 3, lo stesso e' conferito, in esito a una procedura a evidenza pubblica, con contratto di diritto privato a tempo determinato a soggetto in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, o attraverso attivita' professionali pertinenti con le funzioni da svolgere.

5. All'incarico di direttore si applica la disciplina dei contratti collettivi regionali di lavoro dell'area della dirigenza del comparto unico. Il direttore continua a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina del suo successore da effettuare entro sessanta giorni dalla elezione del nuovo Presidente.

Art. 19

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonche' alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria, secondo i principi stabiliti dalla legge e dallo statuto.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l'esercizio piu' efficace delle funzioni loro attribuite e secondo il principio di strumentalita' rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall'amministrazione.

3. L'organizzazione delle strutture e la gestione del personale sono volte al perseguimento di migliori livelli di efficienza, di efficacia e funzionalita', secondo principi di economicita', flessibilita' e adattabilita' in rapporto alle funzioni e ai compiti esercitati.

Art. 20

Subambiti

1. Al fine di disporre di una migliore organizzazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi mediante la localizzazione degli stessi sul territorio, lo statuto puo' prevederne la gestione decentrata attraverso l'istituzione di Subambiti, anche in deroga al criterio di contiguita' territoriale,

soggetti alla pianificazione gestionale e finanziaria dell'unione.

2. L'unione disciplina con regolamento il funzionamento dei subambiti, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia della funzione e del servizio e alla necessita' di presidi o sportelli territoriali, nonche' con riferimento ai principi di efficacia, economicita' e semplificazione di gestione.

3. A ciascun subambito e' preposta una Conferenza dei Sindaci di subambito con un ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'unione, in relazione al territorio di riferimento.

4. La Conferenza dei Sindaci di subambito nomina un Sindaco che ne coordina l'attivita', concorre assieme al Presidente dell'unione alla sovrintendenza del funzionamento delle articolazioni organizzative del subambito ed esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'unione, in relazione al territorio di riferimento.

Capo IV Assemblee di comunita' linguistica

Art. 21 Assemblee di comunita' linguistica

1. Sono istituite le assemblee di comunita' linguistica quali organismi deputati alla valorizzazione e alla salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunita' linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale.

2. Le assemblee di comunita' linguistica sono costituite mediante la stipulazione di convenzioni dai Sindaci dei comuni con presenza di minoranze linguistiche ai sensi dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), o loro delegati.

3. Le assemblee di comunita' linguistica svolgono compiti di promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identita' linguistica e culturale delle comunita' regionali.

4. Al fine di conservare e valorizzare gli aspetti caratterizzanti le comunita' linguistiche di cui al comma 1, i progetti di legge regionali e gli schemi di atti generali o di indirizzo attinenti alla salvaguardia dei diritti delle minoranze cosi' come previsti dalle fonti normative europee, dalla costituzione, dallo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e dalle leggi, sono approvati previa consultazione delle assemblee di comunita' linguistica di cui al presente articolo.

Art. 22 Organizzazione e funzioni dell'assemblea di comunita' linguistica

1. L'assemblea di comunita' linguistica elegge al suo interno il Presidente che puo' avvalersi di un Consiglio direttivo da esso nominato.

2. L'assemblea di comunita' linguistica si riunisce almeno una volta all'anno.

3. L'assemblea di comunita' linguistica approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

4. Il funzionamento delle assemblee di comunita' linguistica non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale e per gli enti locali.

Titolo IV
ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I
Funzioni esercitate dall'unione

Art. 23
Funzioni esercitate dall'unione

1. L'unione esercita:
 - a) le funzioni comunali di cui agli articoli 26 e 27;
 - b) le ulteriori funzioni volontariamente delegate all'unione dai comuni che ne fanno parte ovvero da altri enti pubblici;
 - c) le funzioni già attribuite alle comunità montane, a eccezione di quelle previste dall'art. 36, comma 3;
 - d) le funzioni provinciali di cui all'art. 32;
 - e) le funzioni regionali di cui all'art. 33.
2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, all'unione competono gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi a essa affidati.
3. I comuni svolgono in forma associata, con le modalità di cui all'art. 26, le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 e condividono, a tale fine, gli apparati tecnici e informatici, le reti, le banche dati e i programmi informatici a loro disposizione.

Art. 24
Accordi per la programmazione di area vasta transnazionale e
transfrontaliera e altre forme di collaborazione

1. Le unioni limitrofe possono stipulare tra loro accordi per programmare in maniera coordinata interventi nelle materie di propria competenza armonizzando gli obiettivi e le modalità di realizzazione.
2. Le unioni possono convenzionarsi, tra loro e con singoli comuni che non aderiscono a un'unione, per disciplinare la gestione coordinata di determinate funzioni e servizi di area vasta, anche di carattere programmatico. Le forme associative fra le unioni, disciplinate dalle convenzioni, possono essere interlocutori della Regione in relazione alle funzioni e ai servizi da essa coordinati, anche al fine della conclusione di accordi ai sensi del Titolo I, Capo IV, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Gli enti locali, riconosciuta la vocazione internazionale transfrontaliera che caratterizza le comunità del Friuli-Venezia Giulia, valorizzano e promuovono i rapporti con le comunità locali di altri Stati, al fine di favorire la civile convivenza e di incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale.
4. Le unioni poste nella fascia confinaria con altri Stati possono mettere in atto progetti transfrontalieri specifici, con l'eventuale supporto delle strutture regionali, anche partecipando ai Gruppi

europei di cooperazione territoriale (GECT), di cui all'art. 46 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), al fine di:

a) programmare in maniera coordinata, su area vasta transfrontaliera e transnazionale, interventi nelle materie di propria competenza armonizzando gli obiettivi e le modalita' di realizzazione;

b) favorire lo svolgimento associato delle funzioni e dei servizi;

c) valorizzare le peculiarita' linguistiche.

Art. 25

Altre disposizioni in materia di funzioni

1. Per l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale, protezione civile e polizia giudiziaria si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 111, 112 e 113, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Capo II

Esercizio associato di funzioni comunali

Art. 26

Funzioni comunali esercitate dall'unione

1. A decorrere dall'1° gennaio 2016 i comuni esercitano in forma associata, tramite l'unione cui aderiscono, le funzioni comunali nelle seguenti materie:

a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attivita' di controllo;

b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'art. 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del servizio sociale dei comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale n. 6/2006;

c) polizia locale e polizia amministrativa locale;

d) attivita' produttive, ivi compreso lo sportello unico.

2. A decorrere dall'1° gennaio 2016 i comuni esercitano in forma associata, tramite l'unione cui aderiscono, almeno tre delle funzioni comunali nelle seguenti materie:

a) edilizia scolastica e servizi scolastici;

b) servizi pubblici di interesse generale;

c) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;

d) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;

f) raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;

g) statistica;

h) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo.

3. Le restanti funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dai comuni in forma associata tramite l'unione a decorrere dall'1 gennaio 2017.

4. Agli organi dell'unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo con le modalita' e nei termini previsti dallo statuto.

5. Il contenuto degli atti in materia di programmazione e di

pianificazione territoriale di livello sovracomunale e' determinato dalla normativa regionale di settore.

Art. 27

Funzioni comunali gestite avvalendosi dell'unione

1. A decorrere dall'1° gennaio 2016 i comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive unioni, esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle seguenti materie e attivita':

- a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attivita' della centrale unica di committenza;
- b) servizi finanziari e contabili, servizi tributari, ivi compresa la riscossione dei tributi;
- c) controllo di gestione;
- d) pianificazione territoriale comunale.

2. A decorrere dall'1° gennaio 2016 i comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive unioni, esercitano in forma associata almeno due tra le funzioni comunali nelle seguenti materie e attivita':

- a) opere pubbliche;
- b) procedure espropriative;
- c) edilizia privata;
- d) energia.

3. Le restanti funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dai comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive unioni, a decorrere dall'1° gennaio 2017.

4. Gli organi dei comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 28

Delega di funzioni comunali all'unione

1. I comuni possono delegare all'unione di appartenenza, per l'esercizio in forma associata, funzioni e servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dagli articoli 26 e 27.

Art. 29

Regime differenziato

1. Nelle unioni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, lo statuto puo' prevedere che il Comune con il maggior numero di abitanti eserciti in forma singola:

- a) una tra le funzioni di cui all'art. 26, comma 1;
- b) fino a tre di quelle di cui all'art. 26, comma 2;
- c) fino a cinque di quelle di cui all'art. 27.

2. Le funzioni di cui all'art. 26, esercitate in forma singola dal Comune di cui al comma 1, sono svolte dai restanti comuni avvalendosi degli uffici dell'unione con le modalita' di cui all'art. 27.

Art. 30

Funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, valutazione e controllo di gestione

1. Per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, valutazione e controllo di gestione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 110, lettere a), b) e d), della legge n. 56/2014.

Art. 31

Sportello per il cittadino

1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cittadini e l'accessibilita' diretta ai servizi, per tutte le

funzioni e i servizi previsti dagli articoli 26, 27 e 28 le unioni e i comuni garantiscono la presenza sul territorio di ciascun Comune di una struttura denominata «Sportello per il cittadino» con funzioni informative e di raccordo.

2. Lo «Sportello per il cittadino» opera nell'ambito dell'ufficio relazioni con il pubblico (URP) e assicura all'utenza l'assistenza anche in via informatica e telefonica.

3. Per l'esercizio delle funzioni dello «Sportello del cittadino» e' utilizzato il personale gia' in organico degli enti locali interessati.

4. L'amministrazione regionale, mediante accordi con gli enti locali, pone in essere formule organizzative di integrazione tra gli sportelli per il cittadino e gli URP regionali, al fine della miglior fruibilita' da parte dei cittadini delle rispettive funzioni e dei servizi.

Capo III Trasferimento o delega di funzioni provinciali e regionali

Art. 32

Funzioni delle province e trasferimento di funzioni provinciali

1. Il presente articolo disciplina il riordino delle funzioni attualmente esercitate dalle province ed elencate agli allegati A, B e C.

2. Le province, quali enti con funzioni di area vasta, continuano a esercitare, sino al loro superamento, le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato A, nonche' le ulteriori funzioni a esse attribuite, non ricomprese negli allegati A, B e C.

3. Sono trasferite alla Regione, con decorrenza dal 1° luglio 2016, le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato B, gia' di competenza provinciale, a eccezione di quelle in materia di lavoro di cui alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), il cui trasferimento decorre dalla data di istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, da effettuarsi con legge regionale entro il 30 giugno 2015.

4. Sono trasferite ai comuni, con decorrenza dal 1° luglio 2016, le funzioni gia' di competenza provinciale indicate in dettaglio nell'allegato C. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate dalle unioni con le modalita' di cui all'art. 26, comma 4, e dai comuni che non vi aderiscono.

Art. 33

Trasferimento o delega di funzioni regionali ai comuni

1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 3, entro il 31 dicembre 2015, con legge regionale sono individuate le funzioni regionali da trasferire ovvero delegare ai comuni per l'esercizio in forma associata tramite le unioni e ai comuni che non aderiscono ad alcuna unione. Per tali finalita', la legge regionale interviene operando un riordino sistematico delle norme di settore interessate dagli interventi suddetti.

2. La legge regionale di cui al comma 1 fissa modalita' e termini per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie e per la regolamentazione dei rapporti giuridici pendenti connessi al trasferimento o alla delega delle funzioni.

Capo IV Procedura di ricognizione e dismissione di funzioni provinciali

Art. 34
Atto di ricognizione

1. Entro il 31 maggio di ogni anno le province trasmettono all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali un atto di ricognizione, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente. L'atto di ricognizione e' trasmesso dall'assessore competente al consiglio regionale. L'atto di ricognizione viene formato dalle province sulla base delle direttive formulate dalla Giunta regionale. L'atto di ricognizione, articolato in relazione alle singole funzioni e ai singoli servizi svolti dall'ente, evidenzia la situazione patrimoniale e finanziaria, le attivita' e le passivita', le risorse umane e strumentali, nonche' i rapporti giuridici pendenti. In caso di correlazione delle suddette voci a piu' funzioni, il dato, qualora non frazionabile, viene imputato per intero alla funzione cui si riferisce in prevalenza.

2. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 60.

Art. 35
Piano di subentro

1. Il piano di subentro e' il documento che individua, in relazione a ogni scadenza prevista per il trasferimento di funzioni provinciali, i relativi procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonche' le modalita' del trasferimento e la ripartizione tra gli enti destinatari.

2. Nel piano di subentro dovra' essere prefigurato il trasferimento di risorse anche finanziarie gia' di competenza della provincia, dedotte quelle necessarie, sia per l'esercizio delle funzioni proprie, sia per la prosecuzione dell'attivita' gestionale pregressa, attiva, passiva e patrimoniale.

3. La proposta di piano di subentro e' approvata dal consiglio provinciale ed e' trasmessa all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali almeno novanta giorni prima del termine previsto per il trasferimento delle funzioni ivi contemplate.

4. La proposta di piano di cui al comma 3 e' predisposta nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all'ente destinatario;

b) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche della passivita'; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

c) per il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili si applica l'art. 1, comma 96, lettera b), della legge n. 56/2014.

5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano di cui al comma 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, espletate le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale di riferimento in ordine alla mobilita' collettiva, convoca il Presidente della provincia e i rappresentanti degli enti destinatari delle funzioni provinciali per l'intesa sul piano di subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.

6. Il piano di cui al comma 1 e' approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di autonomie locali.

7. Il personale e le risorse strumentali e finanziarie sono trasferiti dalla provincia agli enti destinatari a decorrere dal

trasferimento delle relative funzioni.

8. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 60.

Titolo V SUPERAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DI ALTRE FORME COLLABORATIVE

Capo I Superamento delle comunita' montane

Art. 36 Soppressione delle comunita' montane

1. Le comunita' montane del Friuli-Venezia Giulia sono soppresse con effetto dal 1° gennaio 2016.

2. Le unioni e i comuni che non aderiscono ad alcuna unione succedono nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi alle soppresse comunita' montane con le modalita' di cui agli articoli 37 e 38.

3. La Regione succede nelle funzioni di cui all'allegato B, punto 1, lettere da d) a i), gia' esercitate dalle comunita' montane nei territori di loro competenza.

Art. 37 Procedura di ricognizione

1. Entro il 1° maggio 2015 i commissari straordinari delle comunita' montane trasmettono all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali un atto di ricognizione, articolato in relazione alle singole funzioni e ai singoli servizi, con evidenza della situazione patrimoniale e finanziaria, delle attivita' e passivita', delle risorse umane e strumentali, nonche' dei rapporti giuridici pendenti delle comunita' stesse alla data del 31 dicembre 2014. L'atto di ricognizione e' trasmesso dall'assessore competente al consiglio regionale.

Art. 38 Piano di successione e subentro

1. Entro trenta giorni dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 6, i commissari straordinari trasmettono all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali una proposta di piano per la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi e per il subentro degli enti successori alle comunita' montane.

2. La proposta di piano di cui al comma 1 contiene:

a) l'assetto organizzativo e logistico e la ripartizione del personale agli enti successori;

b) l'attribuzione agli enti destinatari dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi;

c) il progetto di scissione che individua i beni, i crediti, i debiti e altri rapporti giuridici attivi e passivi da attribuire e il personale da trasferire agli enti successori formati dalla scissione dei territori compresi nelle comunita' montane.

3. Nell'attribuzione dei beni, dei crediti, dei debiti e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi, i commissari straordinari

si attengono alle seguenti disposizioni:

a) i beni immobili sono attribuiti agli enti successori sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno in relazione alla loro funzione, sono attribuiti in comproprietà agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti dei comuni compresi nelle sopprimende comunità montane;

b) i beni mobili sono attribuiti agli enti successori nel cui territorio si realizza il loro utilizzo prevalente oppure, ove tale utilizzo prevalente non sia riscontrabile, sono attribuiti in comproprietà agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti dei comuni compresi nelle sopprimende comunità montane;

c) ai sensi dell'art. 1298 del codice civile, i debiti si dividono in proporzione al numero di abitanti dei comuni compresi nelle sopprimende comunità montane, salvo che siano stati contratti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori e ferma restando la responsabilità solidale verso il creditore ai sensi del codice civile;

d) i crediti si dividono in proporzione al numero di abitanti dei comuni compresi nelle sopprimende comunità montane, salvo che siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori;

e) per i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli riguardanti i beni di cui alle lettere a) e b) e da quelli di cui alle lettere c) e d), opera il criterio della divisione in proporzione al numero di abitanti dei comuni compresi nelle sopprimende comunità montane, salvo che siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori;

f) nel caso in cui i rapporti giuridici di cui alle lettere c), d) ed e) siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio, essi sono imputati agli enti successori di appartenenza di detto territorio;

g) i rapporti giuridici non attribuibili a un'unica unione e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui al presente comma sono assegnati all'unione cui aderisce il maggior numero di comuni che li gestisce, per conto delle altre Unioni, secondo le intese che con esse intervengano.

4. Sono in ogni caso fatti salvi i vincoli di destinazione relativi ai beni acquisiti con contributi e sono salvaguardate le esigenze connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con fondi comunitari.

5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano di cui al comma 1, l'assessore regionale competente in materia di autonomie locali, espletate le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale di riferimento in ordine alla mobilità collettiva, convoca il commissario di ciascuna comunità montana e i rappresentanti degli enti subentranti per l'intesa sul piano di successione e subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.

6. Il piano di cui al comma 5 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di autonomie locali.

7. Ai sensi dell'art. 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.

8. Le Unioni territorialmente competenti prendono atto delle risultanze a consuntivo della gestione delle comunità montane riferite all'esercizio precedente.

9. La disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte delle comunità montane, si intende riferita agli enti che a esse subentrano.

10. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 60.

Art. 39

Trasformazione delle comunita' montane in unioni

1. Qualora il territorio della costituenda unione prevista dal piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6, coincida con quello della comunita' montana, quest'ultima e' trasformata in unione; in tal caso l'art. 38 non trova applicazione.

2. I comuni aderenti costituiscono l'assemblea prevista dall'art. 13 per l'approvazione dello statuto dell'unione con le modalita' di cui all'art. 10, comma 2, e per l'elezione del Presidente, entro il termine di cui all'art. 7, comma 1, dal quale decorre la trasformazione della comunita' montana in unione. Il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti cura la pubblicazione dello statuto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Capo II

Superamento di altre forme collaborative

Art. 40

Scioglimento di forme collaborative

1. Entro il 31 dicembre 2015, i comuni provvedono a sciogliere le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), le unioni di comuni istituite ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 1/2006 e le forme associative a esse equiparate ai sensi dell'art. 46, comma 5, della medesima legge, che non si sono adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.

2. Entro il termine di cui all'art. 7, comma 1, i comuni facenti parte di associazioni intercomunali e unioni di comuni istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 1/2006, interessati al percorso di fusione, deliberano l'iniziativa per la fusione di cui all'art. 17, comma 5, lettera b), della legge regionale n. 5/2003.

3. L'iniziativa e' presentata agli uffici dell'amministrazione regionale entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica di cui all'art. 17, comma 8, della legge regionale n. 5/2003.

4. Le forme collaborative di cui al comma 2 sono sciolte a decorrere dalla data di istituzione del nuovo comune derivante dalla fusione e comunque dal 1° gennaio 2017.

5. Qualora il territorio della costituenda unione coincida con il territorio del consorzio comunita' collinare del Friuli, esso provvede alla trasformazione in unione entro il termine di cui all'art. 7, comma 1; i comuni aderenti costituiscono l'assemblea prevista dall'art. 13 per l'approvazione dello statuto dell'unione.

6. La cessazione delle forme collaborative di cui ai commi 1 e 2 non determina l'obbligo di restituzione dei contributi o finanziamenti erogati, fatto salvo il caso di mancato rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge, da regolamenti o dal decreto di concessione.

7. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 60.

Titolo VI

PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE, SUPPORTO FINANZIARIO REGIONA - E AGLI ENTI LOCALI E ISTITUZIONE DELLA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE.

Capo I Principi della riforma della finanza locale e supporto finanziario regionale agli enti locali

Art. 41 Riforma della finanza locale

1. Al fine di supportare il riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia, nonché per assicurare una funzionale gestione delle risorse pubbliche a favore dello sviluppo delle comunità locali e dei relativi territori, entro il 30 giugno 2015, la Giunta regionale presenta al consiglio regionale uno o più disegni di legge recanti la revisione della disciplina della finanza locale intesa come:

a) definizione di un nuovo e funzionale sistema delle fonti di entrata degli enti locali con particolare riferimento ai trasferimenti regionali;

b) coordinamento della finanza locale, costituito dalla disciplina concernente il patto di stabilità e il contenimento della spesa, la revisione economico-finanziaria, la disciplina relativa all'individuazione delle condizioni strutturali degli enti locali e la disciplina riguardante gli enti locali deficitari;

c) definizione delle regole e degli strumenti per il supporto regionale alla corretta programmazione e gestione dei conti pubblici;

d) la disciplina delle indennità degli amministratori locali.

2. La revisione di cui al comma 1 si ispira, nell'ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative norme di attuazione, ai seguenti principi e criteri generali:

a) razionalizzazione e innovazione normativa per dare attuazione finanziaria al sistema pubblico integrato Regione-Autonomie locali di cui all'art. 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011);

b) applicazione dei principi di federalismo, di perequazione e di responsabilità ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, nonché del principio di trasparenza nella definizione di un sistema di acquisizione di risorse pubbliche da parte dell'ente locale;

c) valorizzazione, nella definizione del sistema di trasferimenti agli enti locali ispirato a criteri di federalismo e perequazione, degli enti gestori delle funzioni, con particolare riferimento alle unioni disciplinate dalla presente legge;

d) previsione di strumenti e procedure di coordinamento che, in un'ottica di leale collaborazione, assicurino il raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, dei principi di coordinamento della finanza pubblica e dell'armonizzazione dei bilanci, individuando anche sistemi premiali e sanzionatori definiti e aggiornati anche tenendo conto degli esiti dei monitoraggi e delle verifiche regionali compiuti a supporto della corretta programmazione e gestione dei conti pubblici locali;

e) valorizzazione del ruolo della Regione Friuli-Venezia Giulia di garante dell'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale;

f) previsione di comunicazioni periodiche della Giunta regionale al consiglio regionale sull'esito dell'andamento del sistema della finanza pubblica locale e in particolare dell'andamento della spesa degli enti locali.

3. La revisione normativa di cui al comma 1, nel definire il sistema di monitoraggio e verifica a supporto della corretta programmazione e gestione dei conti pubblici locali, tiene conto

anche degli esiti dei lavori dell'osservatorio di cui all'art. 59.

4. I disegni di legge di cui al comma 1 provvedono, inoltre, a integrare e coordinare le nuove disposizioni con quelle preesistenti e compatibili, nonche' provvedono ad abrogare espressamente le norme incompatibili.

Art. 42

Supporto finanziario regionale agli enti locali

1. Il supporto finanziario della Regione e' destinato, in modo prioritario, a favore delle unioni, in quanto enti di dimensioni ottimali per l'efficiente e funzionale gestione di servizi e l'utilizzo di risorse pubbliche.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione assegna annualmente alle unioni le risorse destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei comuni e, fino al loro superamento, delle province.

3. Gli incentivi regionali a favore degli enti locali previsti dalle leggi di settore si intendono riferiti, esclusivamente, alle unioni e, fino al loro superamento, alle province.

4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, i comuni non facenti parte di un'unione beneficiano delle risorse destinate annualmente al finanziamento dei bilanci dei comuni ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), con una riduzione del 30 per cento rispetto all'importo quantificato secondo i criteri previsti dalla normativa finanziaria di riferimento.

5. Le modalita' attuative delle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le decorrenze, sono definite dalla legge regionale di riforma della finanza locale, nonche' dalle leggi finanziarie regionali.

Capo II

Istituzione della centrale unica di committenza regionale

Art. 43

Finalita' della centrale unica di committenza regionale

1. La Regione istituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), all'interno del proprio ordinamento, la centrale unica di committenza regionale per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi, a favore:

a) dell'amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione n. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche e integrazioni;

b) degli enti locali della Regione.

2. L'istituzione della centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti.

3. La centrale unica di committenza regionale si qualifica quale soggetto aggregatore, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. L'azione della centrale unica di committenza regionale e' volta ad aggregare e standardizzare le domande di interesse generale, monitorare i consumi di beni e servizi, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolare l'ordinato sviluppo delle capacita' concorrenziali, adeguare gli standard di qualita' agli effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento dell'efficienza delle attivita' delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro capacita' operative, nonché l'economicita' di gestione.

5. La Regione favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali alle diverse procedure di approvvigionamento della centrale unica di committenza regionale, anche attraverso il confronto con le organizzazioni di categoria. La centrale unica di committenza regionale, per quanto concerne le procedure di gara, applica di norma quanto previsto dall'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), dall'art. 35 della legge regionale n. 6/2006 e dal Capo IV della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).

Art. 44

Attivita' della centrale unica

1. Per le finalita' di cui all'art. 43, la centrale unica di committenza regionale, in funzione di soggetto aggregatore della domanda, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando accordi quadro per l'acquisizione di servizi e forniture, destinati ai soggetti di cui all'art. 43.

2. La centrale unica di committenza regionale svolge anche funzioni di consulenza e supporto nelle procedure di aggiudicazione svolte direttamente dai soggetti di cui all'art. 43.

3. Al fine di ottenere forniture e servizi connotati dal miglior rapporto qualita' prezzo, anche per perseguire lo scopo di cui all'art. 43, comma 5, la centrale unica di committenza regionale individua il criterio di aggiudicazione adeguato rispetto all'oggetto dell'appalto; la motivata scelta del criterio di aggiudicazione tiene conto del bilanciamento degli aspetti qualitativi, di prezzo o di costo, che influenzano direttamente l'esecuzione dell'appalto.

4. Sono escluse dall'ambito oggettivo di operativita' della centrale unica di committenza regionale la fornitura di beni e servizi informatici, per i quali la Regione si avvale della societa' in house Insiel S.p.A., ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli-Venezia Giulia), e la fornitura di beni e servizi destinati al servizio sanitario regionale, per i quali si applica l'art. 7 della legge regionale n. 17/2014.

Art. 45

Convenzioni quadro

1. La centrale unica di committenza regionale stipula convenzioni quadro con gli operatori economici selezionati nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'acquisizione di beni e servizi destinati ai soggetti di cui all'art. 43.

2. I soggetti di cui all'art. 43, in adesione alle convenzioni quadro di cui al comma 1, stipulano autonomamente, mediante l'invio di ordinativi di fornitura agli operatori economici, contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni previste dalla convenzione.

3. I soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera a), sono obbligati ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla centrale

unica di committenza regionale.

4. I soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), che hanno rappresentato il fabbisogno di acquisire beni o servizi oggetto di convenzioni quadro, si impegnano ad aderire alle convenzioni stesse, sottoscrivendo i relativi contratti di appalto derivati.

5. I soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), che non hanno rappresentato il proprio fabbisogno, hanno facolta' di aderire alle convenzioni quadro, nei limiti della vigenza e della disponibilita' residua delle stesse.

Art. 46

Aggiudicazione di appalti su delega

1. La centrale unica di committenza regionale provvede, per beni e servizi non ricompresi in convenzioni quadro di cui all'art. 45, all'aggiudicazione di appalti su delega di uno o piu' dei soggetti di cui all'art. 43.

2. L'aggiudicazione di appalti su delega avviene in base alla programmazione di cui all'art. 47, fatta salva la facolta' di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisi o imprevedibili.

Art. 47

Programma annuale

1. La centrale unica di committenza regionale, sulla base dei fabbisogni raccolti, predispone un programma annuale e una previsione triennale degli appalti pubblici da aggiudicare e delle convenzioni quadro da stipulare negli esercizi successivi.

2. Il programma di cui al comma 1 viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario.

Art. 48

Programmazione per l'amministrazione regionale e gli enti regionali

1. Le direzioni centrali dell'amministrazione regionale e gli enti regionali trasmettono alla centrale unica di committenza regionale il piano dei propri fabbisogni, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di programmazione.

2. La centrale unica di committenza regionale, in funzione di soggetto aggregatore, raccolti i fabbisogni di cui al comma 1, propone le attivita' da inserire nella relazione politico-programmatica regionale, di cui all'art. 7 della legge regionale dell'8 agosto 2007, n. 21 (Nome in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale), in misura adeguata a garantire uno svolgimento efficiente delle procedure di scelta del contraente, avuto anche riguardo alle concrete capacita' operative e al dimensionamento dell'organico della centrale stessa.

Art. 49

Attivita' di committenza per gli enti locali della Regione

1. La Regione promuove la concertazione con i soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), al fine di razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi, attraverso lo strumento della centrale unica di committenza regionale.

2. I rapporti tra la centrale unica di committenza regionale e i soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), sono regolati da

accordi di committenza, la cui durata e' fissata in un massimo di tre anni, salvo rinnovo espresso.

3. L'accordo di committenza disciplina le attivita' delegate di committenza nonche' le modalita' di regolazione dei rapporti tra la centrale unica di committenza regionale e i soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), anche con riferimento alle modalita' di recesso e agli oneri a carico delle parti in ordine agli eventuali contenziosi in materia di affidamento.

4. Gli accordi di committenza di cui al presente articolo non prevedono oneri a carico dei soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), salvo quelli di cui al comma 3.

5. I soggetti di cui all'art. 43, comma 1, che hanno stipulato accordi di committenza trasmettono alla centrale unica di committenza regionale il piano dei propri fabbisogni, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di programmazione.

6. La centrale unica di committenza regionale, in funzione di soggetto aggregatore, raccolti i fabbisogni di cui al comma 5, individua le attivita' da inserire nel proprio programma di cui all'art. 47.

7. La Regione favorisce forme di mobilita' del personale del comparto unico e di distacco temporaneo presso la centrale unica di committenza regionale, per le finalita' di cui all'art. 43.

Art. 50

Promozione di sistemi informatizzati

1. La Regione promuove l'informatizzazione del sistema di approvvigionamento di beni e servizi dei soggetti di cui all'art. 43.

Art. 51

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 7/2000

1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 7/2000 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla centrale unica di committenza regionale, il responsabile unico del procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di servizi e forniture, e' il soggetto competente ai sensi dei commi 1 e 2.

2-ter. Nelle procedure di cui al comma 2-bis, il direttore della centrale unica di committenza regionale e' responsabile della fase di individuazione del contraente.».

Art. 52

Clausola valutativa

1. Ogni due anni, a partire dal terzo anno dalla costituzione della centrale unica di committenza regionale, la Giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti, riferendo in particolare in che misura la costituzione di una centrale unica di committenza regionale ha modificato le modalita' di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni del territorio, e quale sia l'efficacia degli interventi previsti nella legge, come verificata con esperti e operatori del settore.

Art. 53

Prima programmazione delle attivita' della centrale unica

1. In sede di prima applicazione, la programmazione delle attivita' della centrale unica di committenza regionale e' effettuata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2015, su proposta dell'assessore

competente in materia di centralizzazione della committenza.

2. Ferma restando l'attivita' programmatoria da espletarsi nel corso del 2015, la centrale unica di committenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2016; trova frattanto applicazione la disciplina statale in materia di centralizzazione della committenza, con facolta' per gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia di avvalersi delle forme associative previste dalla normativa regionale.

Art. 54

Dotazioni e forme di collaborazione

1. La Giunta regionale assicura alla centrale unica di committenza regionale la dotazione di risorse umane e strumentali necessarie a dare piena operativita' alla struttura dal 1° gennaio 2015, al fine di adempiere alle disposizioni dell'art. 9 del decreto legge 66/2014, anche con riferimento alla partecipazione al tavolo costituito dallo Stato fra i medesimi soggetti aggregatori.

2. La Regione promuove forme di collaborazione e interscambio fra la propria centrale unica di committenza regionale e le altre centrali territoriali, oltretutto con Consip S.p.A.

Art. 55

Utilizzo della centrale unica da parte degli uffici del consiglio regionale

1. Il ricorso alla centrale unica di committenza regionale da parte degli uffici del consiglio regionale e' disciplinato da convenzione fra il Presidente della Regione e il Presidente del consiglio regionale.

Titolo VII

NORME TRANSITORIE, FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Capo I

Norme transitorie

Art. 56

Trasferimento di personale all'unione

1. In sede di prima applicazione, il personale dell'unione e' costituito da:

a) personale proveniente dai comuni in essa ricompresi, in relazione alle funzioni comunali da essa esercitate, secondo le intese intervenute tra gli enti locali interessati;

b) personale delle comunita' montane secondo le previsioni del piano di successione e subentro di cui all'art. 38.

2. Il personale delle comunita' montane e del consorzio comunita' collinare del Friuli e' trasferito alle unioni di riferimento a decorrere dalla loro trasformazione o soppressione.

3. Il personale dei comuni e delle Province e' progressivamente trasferito all'unione di destinazione contestualmente alle decorrenze dell'esercizio delle funzioni trasferite.

4. Il personale trasferito conserva il trattamento in godimento all'atto del trasferimento, con esclusione delle indennita' o retribuzioni di funzione o posizione correlate a ruoli o incarichi precedentemente ricoperti.

Capo II

Norme finali e norme urgenti in materia di enti locali

Art. 57

Indice demografico

1. Ai fini della presente legge, la popolazione dei comuni e' quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 58

Tutela della minoranza linguistica slovena

1. Nell'ambito territoriale di cui all'art. 4 della legge n. 38/2001, le unioni garantiscono i diritti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dalle convenzioni internazionali e dai trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Nell'ambito territoriale di cui all'art. 4 della legge n. 38/2001, le unioni di cui al comma 1 garantiscono, in particolare, l'applicazione delle tutele previste dagli articoli 8, 9, 10 e 21 della legge n. 38/2001, in modo da assicurare un livello di protezione della minoranza linguistica slovena non inferiore a quello gia' in godimento nel territorio di riferimento.

Art. 59

Osservatorio per la riforma

1. Presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali e' istituito l'osservatorio per la riforma, al quale sono attribuite funzioni di impulso, di monitoraggio e di raccordo per l'attuazione della presente legge e di coordinamento con l'osservatorio nazionale previsto dall'accordo, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014, tra il Governo e le regioni, sancito in sede di conferenza unificata in data dell'11 settembre 2014.

2. L'osservatorio per la riforma fornisce indicazioni per la predisposizione del piano di subentro di cui all'art. 35 e propone iniziative di razionalizzazione e semplificazione di enti, agenzie e societa' della Regione e degli enti locali, anche in relazione ai processi di riforma statali e regionali.

3. L'osservatorio per la riforma, coordinato dall'assessore regionale competente in materia di coordinamento delle riforme, e' formato da una rappresentanza della Giunta regionale in relazione agli argomenti trattati, da due rappresentanti delle province e da quattro rappresentanti dei comuni, due dei quali espressi da comuni montani o parzialmente montani, designati dal consiglio delle autonomie locali.

4. Alle sedute dell'osservatorio per la riforma possono essere invitati altri rappresentanti degli enti locali, in relazione agli argomenti trattati. I componenti dell'osservatorio possono farsi assistere da esperti e da funzionari delle rispettive amministrazioni.

5. Alle sedute dell'osservatorio per la riforma possono assistere i consiglieri regionali componenti della commissione consiliare competente per materia.

6. Gli enti locali implementano e mettono a disposizione dell'osservatorio per la riforma i dati e le informazioni in loro possesso, necessari all'espletamento delle funzioni e dei compiti a esso affidati. L'inosservanza di tali adempimenti comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 60.

7. L'osservatorio per la riforma svolge la propria attivita' senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 60
Potere sostitutivo

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformita' ai principi dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2006 e al principio di leale collaborazione, in caso di mancata adozione da parte degli enti locali di atti obbligatori, ai sensi della presente legge, nel termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di autonomie locali, sentito l'ente inadempiente, assegna allo stesso, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a dieci giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.

2. Il commissario di cui al comma 1 si avvale delle strutture dell'ente inadempiente, il quale e' tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.

3. L'ente nei confronti del quale e' stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti o l'attivita' per i quali e' stata rilevata l'omissione, fino a quando il commissario stesso non sia insediato.

4. Gli oneri conseguenti all'adozione dei provvedimenti sostitutivi sono a carico dell'ente inadempiente.

Art. 61
Strade provinciali

1. Con effetto dalle date di cui all'art. 32, commi 3 e 4, e' trasferita alla Regione, ai comuni per lo svolgimento in forma associata tramite le unioni e ai comuni che non aderiscono ad alcuna unione la proprieta' delle strade provinciali, identificate con le modalita' di cui ai commi 2 e 3.

2. Ai fini del trasferimento della proprieta' di cui al comma 1, entro il 1° marzo 2016 la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di viabilita', a individuare, tra le strade provinciali, quelle di interesse regionale e quelle di interesse locale, in relazione ai livelli strategici e funzionali previsti dal piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilita' delle merci e della logistica di cui all'art. 3-bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilita').

3. Il decreto del Presidente della Regione di classificazione amministrativa delle strade, attuativo della deliberazione di cui al comma 2, identifica, altresì, l'ente al quale appartiene ciascun tratto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Art. 62
Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 6/2006

1. L'art. 17 della legge regionale n. 6/2006 e' sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Servizio sociale dei comuni). - 1. I comuni esercitano, tramite le unioni territoriali intercomunali, la funzione di programmazione locale del sistema integrato e gestiscono i servizi di

cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), nonché le attività relative all'autorizzazione, vigilanza e accreditamento di cui agli articoli 31, 32 e 33, in forma associata negli ambiti territoriali individuati dal piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, i comuni esercitano, tramite le unioni territoriali intercomunali, le altre funzioni e servizi attribuiti dalla normativa regionale di settore, nonché quelli ulteriori eventualmente individuati dai comuni interessati.

3. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui ai commi 1 e 2 assume la denominazione di servizio sociale dei comuni e costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali.

4. Il servizio sociale dei comuni è dotato di un responsabile e di un ufficio di direzione e programmazione di ambito distrettuale e articola la propria organizzazione in modo da garantire i servizi, gli interventi e le attività di cui ai commi 1 e 2.

5. L'ufficio di direzione e programmazione è struttura tecnica di supporto all'assemblea di cui all'art. 20 per la realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali.».

Art. 63

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 6/2006

1. L'art. 18 della legge regionale n. 6/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Forme di gestione del servizio sociale dei comuni). - 1. Il servizio sociale dei comuni è disciplinato da un regolamento approvato dall'assemblea dell'unione territoriale intercomunale.

2. Il regolamento stabilisce la forma di gestione del servizio sociale dei comuni, scegliendola tra la gestione diretta, la delega all'azienda per l'assistenza sanitaria o la delega a un'azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale.

3. Il regolamento disciplina:

- a) la durata dell'eventuale delega;
- b) le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, nonché i criteri generali relativi alle modalità di esercizio;
- c) i criteri e le procedure di nomina del responsabile del servizio sociale dei comuni di cui all'art. 21, nonché la costituzione, le competenze e le modalità di funzionamento dell'ufficio di direzione e programmazione di ambito distrettuale;
- d) i rapporti finanziari;
- e) le modalità di informazione ai consigli comunali sull'andamento annuale della gestione del servizio sociale dei comuni.

4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti di cui all'art. 19 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), non coincida con un'unione territoriale intercomunale, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di una o più unioni, il regolamento individua le modalità per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.».

Art. 64

Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 6/2006

1. L'art. 19 della legge regionale n. 6/2006 è sostituito dal

seguinte:

«Art. 19 (Delega). - 1. L'atto di delega individua le modalita' attuative del regolamento di cui all'art. 18.

2. In caso di delega, presso l'ente delegato e' costituita una pianta organica aggiuntiva nella quale e' inserito il personale che nei comuni associati svolge compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata, nonche' quello di eventuale nuova assunzione.

3. L'ente delegato, d'intesa con l'assemblea dei sindaci dell'unione territoriale intercomunale, definisce il numero e il profilo professionale del personale da inserire nella pianta organica di cui al comma 2, nonche' le modalita' organizzative del servizio sociale dei comuni, in coerenza con la programmazione annuale e pluriennale.

4. Il personale messo a disposizione dai comuni associati conserva a ogni effetto lo stato giuridico e il trattamento economico propri del profilo e della categoria di inquadramento contrattuale rivestiti presso l'ente di appartenenza.

5. Le aziende per l'assistenza sanitaria e le aziende pubbliche di servizi alla persona alle quali e' demandata la gestione del personale osservano, anche in materia di assunzioni, le norme in vigore nel settore degli enti locali.

6. Gli oneri delle attivita' delegate sono a carico dei comuni deleganti e sono oggetto di specifica contabilizzazione.

7. Nei limiti del fabbisogno programmato, le nuove assunzioni di personale da parte dell'ente delegato sono effettuate nel rispetto delle norme in materia di patto di stabilita' e di contenimento della spesa del personale che si applicano alle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia.

8. In caso di revoca della delega, il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, compreso quello di nuova assunzione, e' trasferito al nuovo ente gestore, previa integrazione delle relative piante organiche.».

Art. 65

Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 6/2006

1. L'art. 20 della legge regionale n. 6/2006 e' sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Funzioni dell'assemblea dell'unione territoriale intercomunale). - 1. L'assemblea dell'unione territoriale intercomunale e' organo di indirizzo e di alta amministrazione del servizio sociale dei comuni e svolge le seguenti attivita':

a) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del piano di zona di cui all'art. 24 e alla stipulazione del relativo accordo di programma;

b) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonche' dei programmi e delle attivita' del servizio sociale dei comuni;

c) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del servizio sociale dei comuni;

d) partecipa al processo di programmazione territoriale, tramite intesa sul programma delle attivita' territoriali (PAT), rispetto al quale concorre inoltre alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute;

e) esprime il parere sulla nomina del direttore di distretto e sulla sua conferma. Qualora l'azienda per l'assistenza sanitaria gestisca, in delega, anche i servizi socioassistenziali, il parere espresso e' vincolante;

f) verifica l'attuazione degli obiettivi assegnati al direttore di distretto;

g) svolge le ulteriori funzioni attribuite dai comuni dell'ambito distrettuale.

2. Alle riunioni dell'assemblea concernenti l'attivita' del servizio sociale dei comuni partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale dell'azienda per l'assistenza sanitaria o un suo delegato, il coordinatore sociosanitario dell'azienda medesima, il responsabile del servizio sociale dei comuni e il direttore di distretto. Possono essere invitati alle riunioni i rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000, nonche' i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche dell'ambito distrettuale.».

Art. 66

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 17/2014

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 17/2014 e' sostituito dal seguente:

«2. Le perimetrazioni degli ambiti territoriali delle aziende per l'assistenza sanitaria sono ridefinite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria, in relazione al piano di riordino territoriale di cui all'art. 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).».

Art. 67

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 17/2014

1. All'art. 19 della legge regionale n. 17/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 15 e' sostituito dal seguente:

«15. L'assemblea dei sindaci di ambito distrettuale e' organo rappresentativo dei comuni e svolge le funzioni previste dall'art. 20, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge regionale n. 6/2006.»;

b) dopo il comma 15 e' inserito il seguente:

«15-bis. Le funzioni dell'assemblea dei sindaci di ambito distrettuale sono svolte dall'assemblea dell'unione, sia qualora il territorio del distretto coincida con l'unione, sia qualora ne rappresenti un multiplo o una frazione, con le seguenti articolazioni:

a) qualora il territorio del distretto coincida con un'unione territoriale intercomunale, l'assemblea dell'unione svolge le funzioni dell'assemblea dei sindaci di ambito distrettuale;

b) qualora l'articolazione territoriale del distretto rappresenti il territorio di piu' unioni, le funzioni dell'assemblea dei sindaci di ambito distrettuale sono svolte dalle assemblee delle unioni facenti parte del medesimo territorio distrettuale in modo congiunto;

c) qualora l'articolazione territoriale del distretto rappresenti una frazione del territorio di un'unione, le funzioni dell'assemblea dei sindaci di ambito distrettuale sono svolte dai Sindaci dei comuni componenti l'assemblea dell'unione facenti parte del territorio del distretto.».

Art. 68

Adeguamento dei distretti sanitari

1. Entro novanta giorni dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 6, la Regione adegua la definizione del territorio di riferimento degli ambiti dei distretti sanitari di cui all'art. 19 della legge regionale n. 17/2014 in conformita' al nuovo assetto territoriale derivante dall'applicazione della presente legge.

Art. 69

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 20, 22, 23, 41, 46, comma 5, 5-bis e 5-ter, della legge regionale n. 1/2006;

b) la legge regionale dell'11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle unioni dei comuni montani);

c) l'art. 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali);

d) i commi 2 e 17 dell'art. 11 della legge regionale dell'8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attivita' economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attivita' culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanita' pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);

e) gli articoli 5, 7, 8 e 9 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12 (Misure urgenti per le autonomie locali).

Art. 70

Reviviscenza degli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 36 e 40 della legge regionale n. 33/2002

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla soppressione delle comunita' montane prevista dall'art. 36, vigono nuovamente gli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 36 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia).

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, vigono nuovamente gli articoli 21 e 40 della legge regionale n. 33/2002.

Art. 71

Rapporti di lavoro flessibile per l'anno 2014

1. In analogia a quanto previsto, per l'anno 2014, per l'espletamento delle funzioni relative ai servizi educativi e socio assistenziali, dall'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 12/2014, come sostituito dall'art. 12, comma 10, della legge regionale n. 15/2014, nonche' tenuto conto, quale corretto e compiuto dato di riferimento, dell'esito della ricognizione di cui all'art. 4, comma 5, della medesima legge regionale n. 12/2014 e del fatto che la sentenza della Corte costituzionale n. 54/2014 e' stata depositata successivamente all'avvio dell'esercizio per l'anno 2014, i rapporti di lavoro flessibile, afferenti a fattispecie non rientranti tra quelle direttamente oggetto della richiamata sentenza, instaurati dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12/2014, che abbiano comunque determinato una situazione di superamento dei relativi limiti assunzionali nazionali, sono fatti salvi, esclusivamente per l'anno 2014, fermo restando l'obbligo di considerare indisponibile, in via compensativa, il corrispondente valore finanziario delle risorse eccedenti i limiti a valere sulle risorse finanziarie previste dalla normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2014 e, laddove non sufficienti, a valere sulle risorse disponibili accertate, a livello di sistema integrato di comparto, in esito alla succitata ricognizione.

Art. 72

Misure urgenti per assicurare una funzionale gestione degli incentivi regionali a favore degli enti locali

1. All'art. 10 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23, dopo le parole «confermare i contributi concessi» sono inserite le seguenti: «, stabilendo nuovi termini per la realizzazione dei lavori anche qualora, al momento della domanda di cui al comma 24, risultino già scaduti quelli precedentemente fissati»;

b) all'alinea del comma 24 le parole «entro la data fissata dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 22» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 30 giugno 2015».

2. All'art. 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, tra le parole «contributi pluriennali concessi» e le parole «erogati agli enti locali», la congiunzione «ed» è sostituita dalla congiunzione «o»;

b) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole «, detratte eventuali spese già sostenute per la progettazione e l'estinzione di mutui, contratti per le opere originarie»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a consentire altresì l'utilizzo dei contributi una tantum che siano stati concessi o erogati per la realizzazione delle medesime opere oggetto dei contributi pluriennali, per le medesime motivazioni e condizioni di cui al comma 1.»;

d) all'alinea del comma 2 le parole «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 marzo 2015»;

e) al comma 3 le parole «novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 2015»;

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Qualora i contributi concessi e oggetto della domanda di conversione siano destinati a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, sono confermati quali trasferimenti in conto capitale in quote annuali costanti, senza obbligo di contrazione di mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario. 4-ter. L'erogazione delle annualità concesse e non ancora erogate, potrà essere disposta, su motivata richiesta, in base all'art. 57, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 14/2002.»;

g) al comma 5, le parole «successive al 2015» sono sostituite dalla seguente: «rimanenti»;

h) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche con riferimento ai finanziamenti concessi dalle province con fondi regionali a favore degli enti locali, compatibilmente con le differenti norme organizzative e contabili di tali enti.».

3. Al comma 29 dell'art. 4 e al comma 384 dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), dopo le parole «finanziamento straordinario» è inserita la seguente: «anche».

4. L'amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a concedere al Comune di San Quirino il

contributo straordinario assegnato ai sensi dell'art. 4, comma 35, della legge regionale n. 27/2012, per il recupero e la sistemazione di un fabbricato adiacente alla Casa Anziani, non ancora concesso, per la diversa finalita' di ampliamento e sistemazione del cimitero di San Foca.

5. La documentazione per la concessione del contributo di cui al comma 4, prevista dall'art. 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e' presentata alla direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale, lavori pubblici, universita' - Servizio edilizia, che provvede a emettere il decreto di concessione del contributo, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalita' di rendicontazione della spesa.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 4, comma 35, della legge regionale n. 27/2012, come modificato dal comma 4, continuano a far carico a valere sull'unita' di bilancio 3.5.2.1073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con riferimento al capitolo 3527 la cui denominazione e' sostituita dalla seguente: «Contributo straordinario al Comune di San Quirino per l'ampliamento e la sistemazione del cimitero di San Foca».

7. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 73

Interventi per lo sviluppo turistico di Arta Terme

1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un finanziamento straordinario dell'importo di 155.303,85 euro in quota capitale, finalizzato allo sviluppo economico e turistico dell'area montana per interventi effettuati e da effettuare di riqualificazione del territorio e delle sue peculiarita' con l'obiettivo del potenziamento e miglioramento dell'offerta turistica.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 e' presentata alla direzione centrale attivita' produttive, commercio, cooperazione e risorse agricole e forestali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, corredata di un dettagliato programma degli interventi proposti.

3. Per le finalita' previste dal comma 1, e' autorizzata la spesa di 155.303,85 euro per l'anno 2014, a carico dell'unita' di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 8666 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Arta Terme per offerta turistica».

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulle seguenti unita' di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 come di seguito indicato per gli importi a fianco di ciascuno riportati:

Unita' di bilancio	Capitolo	Importo
10.4.1.1170	1207	4.000
10.4.1.1170	9727	65.303.85

11.3.1.1180	490	7.000
11.3.1.1184	495	41.000
9.4.1.1160	860	38.000

Art. 74
Norme finanziarie

1. La Regione assicura gli interventi necessari affinché le risorse messe a disposizione degli enti locali e delle loro forme aggregative siano coerenti con il riassetto funzionale e con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto degli obblighi derivanti dai vincoli di finanza pubblica.

2. Per le finalità di cui all'art. 8, comma 9, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 21/2007, nell'unità di bilancio 9.6.1.5038 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, è autorizzato l'accantonamento di 5 milioni di euro per l'anno 2014 a carico del capitolo 9700, fondo globale di parte corrente - partita n. 62, di nuova istituzione, con la denominazione «Finanziamento dei comuni risultanti da fusione - parte corrente».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si fa fronte mediante prelevamento per pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di riordino saranno definiti nell'ambito della legge regionale di riforma della finanza locale, che ne completerà il disegno, e delle risorse disponibili nel quadro delle leggi regionali finanziarie, anche attingendo dalle risorse all'uopo destinate con riferimento all'unità di bilancio 9.6.1.5038 e al capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Trieste, 12 dicembre 2014

SERRACCHIANI

Allegato A
(Riferito all'art. 32)

Funzioni mantenute dalle Province:

1. Funzioni in materia di agricoltura:

a) la concessione dei contributi per le fattorie didattiche di cui all'art. 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

2. Funzioni in materia di ambiente:

a) l'elaborazione e l'adozione dei piani di intervento per il miglioramento e la qualità dell'aria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico);

b) la predisposizione e l'adozione dei programmi di attuazione di cui agli articoli 23 e 23-bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

c) il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti e le altre attività previste dall'art. 3, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 16/2007;

d) le attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 16/2007;

e) la gestione dell'elenco delle attività autorizzate in relazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 16/2007;

f) l'organizzazione dell'inventario provinciale delle emissioni in atmosfera di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 16/2007;

g) la previsione di misure di semplificazione in materia di

autorizzazione alle emissioni in atmosfera e relativi controlli, di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 16/2007;

h) le funzioni in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 23 della legge regionale n. 30/1987 e di cui al decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 1998, n. 1 (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti);

i) le funzioni provinciali in materia di rifiuti e di bonifica di siti contaminati di cui agli articoli 188, comma 3, lettera b), 191, comma 1, 197, 214, comma 6, 215, 216, 242, commi 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 244, 245, comma 2, 248 e 262, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

j) l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura di cui all'art. 15 della legge regionale n. 24/2006;

k) le funzioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico di cui all'art. 19 della legge regionale n. 16/2007;

l) la funzione sanzionatoria in materia di scarichi di cui all'art. 4, comma 34, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);

m) le funzioni di autorità competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

n) le funzioni di polizia ambientale;

o) la concessione dei contributi per le associazioni ornitologiche di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 24/2006.

3. Funzioni in materia di caccia e pesca:

a) le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessorie nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della fauna e dell'avifauna di cui all'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e all'art. 57 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali);

b) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

c) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca e nelle acque interne e marittime di cui all'art. 163, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998;

d) l'organizzazione dei corsi di formazione per l'abilitazione all'attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi e le altre funzioni di cui all'art. 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006));

e) le funzioni in materia faunistico-venatoria e di tutela e protezione della fauna di cui all'art. 5, comma 1, a eccezione della lettera f), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria);

f) le funzioni in materia faunistico-venatoria di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 6/2008;

g) la disciplina del recupero della fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause e le altre funzioni di cui all'art. 11-bis della legge regionale n. 6/2008;

h) le funzioni concernenti l'organizzazione degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneita' per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);

i) l'autorizzazione alla preparazione tassidermica di esemplari appartenenti a specie protette rinvenuti morti per cause naturali o accidentali di cui all'art. 5 della legge regionale 1° ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attivita' di tassidermia).

4. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo:

a) l'organizzazione, congiuntamente con i comuni, del servizio idrico integrato di cui all'art. 8 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche));

b) il rilascio dell'autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane di cui all'art. 4, comma 26, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).

5. Funzioni in materia di energia:

a) le funzioni di cui all'art. 3 della legge regionale dell'11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti).

6. Funzioni in materia di istruzione:

a) la concessione dei contributi di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attivita' economiche e produttive);

b) le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione dei corsi di orientamento musicale di cui all'art. 29, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali);

c) la concessione dei contributi per il funzionamento delle scuole e degli istituti non statali di musica di cui alla legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalita' professionali).

7. Funzioni in materia di pianificazione territoriale:

a) le funzioni concernenti l'utilizzo del territorio di cui all'art. 11 della legge regionale n. 10/1988;

b) le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di infrastrutture per insediamenti produttivi di cui all'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 10/1988;

c) l'elaborazione dei programmi territoriali strategici, le attivita' e le funzioni di pianificazione sovracomunale di cui

all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

8. Funzioni in materia di politiche sociali:

a) le funzioni concernenti la tutela dei «Rom» di cui agli articoli 1, 6, 8, 18, 19 e 21 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 (Norme a tutela della cultura «Rom» nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

9. Funzioni in materia di protezione civile:

a) le funzioni di cui all'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

10. Funzioni in materia di trasporti:

a) il rilascio delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui all'art. 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale);

b) le funzioni di cui all'art. 105, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998.

Allegato B
(Riferito all'art. 32)

Funzioni provinciali trasferite alla Regione:

1. Funzioni in materia di agricoltura:

a) l'autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 24/2006;

b) l'applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 24/2006;

c) la concessione di contributi per promuovere la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24/2006;

d) la concessione di contributi ai consorzi forestali di cui all'art. 12, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 24/2006;

e) gli interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa di cui all'art. 12, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 24/2006;

f) il concorso nelle spese dei produttori biologici di cui all'art. 12, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 24/2006;

g) la concessione dei contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche di cui all'art. 12, comma 2, lettera g), della legge regionale n. 24/2006;

h) la concessione dei contributi per iniziative di educazione alimentare di cui all'art. 12, comma 2, lettera h), della legge regionale n. 24/2006;

i) la concessione dei contributi agli operatori agrituristici di cui all'art. 12, comma 2, lettera j), della legge regionale n. 24/2006;

j) la concessione dei finanziamenti per lo sviluppo dell'apicoltura di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura);

k) le funzioni contributive concernenti le «Strade del vino» di cui alla legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»).

2. Funzioni in materia di ambiente:

a) la concessione dei contributi ai comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 24/2006;

b) la concessione degli incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 24/2006;

c) gli interventi a favore della riserva naturale marina di Miramare di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 24/2006;

d) la concessione dei contributi per lo smaltimento dell'amianto di cui all'art. 16 della legge regionale n. 24/2006;

e) la concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 17 della legge regionale n. 24/2006;

f) le attività in materia di autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 24/2006;

g) l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di inerzia nella predisposizione e nell'attuazione dei piani di azione comunali di cui all'art. 19, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 24/2006;

h) le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi in materia di risparmio energetico di cui all'art. 20 della legge regionale n. 24/2006;

i) il coordinamento dei piani di azione comunale nel caso di mancato raggiungimento del concerto fra i comuni interessati di cui all'art. 3, comma 2-bis, della legge regionale n. 16/2007;

j) le funzioni in materia di parchi e ambiti di tutela ambientale di cui all'art. 54 della legge regionale n. 10/1988;

k) la concessione dei contributi finalizzati all'acquisto di automezzi speciali, contenitori stradali e altre attrezzature nonché alla sensibilizzazione in materia di rifiuti della popolazione di cui all'art. 32 della legge regionale n. 30/1987;

l) le funzioni di accertamento, di riscossione e di rimborso del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché le funzioni sanzionatorie e di contenzioso amministrativo di cui all'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi);

m) la concessione dei contributi ai comuni nei quali la raccolta differenziata dei rifiuti urbani superi la percentuale, determinata dalla Giunta regionale, dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, di cui all'art. 3, comma 34, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).

3. Funzioni in materia di caccia e pesca:

a) le funzioni in materia venatoria e di tutela e protezione della fauna di cui all'art. 5, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 6/2008.

4. Funzioni in materia di cultura e sport:

a) le funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero di cui all'art. 26, commi 1, 2 e 4, della legge regionale n. 24/2006;

b) le funzioni attinenti alla promozione e alla tutela della lingua tedesca di cui agli articoli 6 e 12, comma 3, della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia);

c) le funzioni in materia di musei medi e minori e gli interventi a favore di musei gestiti da altri enti e le iniziative dirette e gli interventi per l'acquisto, la realizzazione, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a musei di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale n. 10/1988;

d) le iniziative dirette e gli interventi per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attivita' culturali di cui all'art. 51, comma 1, della legge regionale n. 10/1988;

e) le funzioni concernenti il prestito interbibliotecario fra i soggetti che fanno parte della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari di cui all'art. 13, comma 1, lettera h), della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico);

f) le funzioni concernenti l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei musei pubblici di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia).

5. Funzioni in materia di edilizia scolastica:

a) le funzioni relative alla programmazione degli interventi e delle altre attivita' di cui all'art. 27 della legge regionale n. 10/1988.

6. Funzioni in materia di fiere, mostre e mercati:

a) le funzioni relative a interventi per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine di cui all'art. 39 della legge regionale n. 10/1988.

7. Funzioni in materia di istruzione:

a) le funzioni e i compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'art. 139, comma 1, lettere a), b) e d), del decreto legislativo n. 112/1998;

b) la concessione degli assegni di studio di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale n. 24/2006 e alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio).

8. Funzioni in materia di lavoro:

a) le funzioni di cui alla legge regionale n. 18/2005.

9. Funzioni in materia di politiche sociali:

a) gli interventi contributivi a favore delle cooperative sociali e la realizzazione e il sostegno ai progetti di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale);

b) la promozione di iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e le attivita' di vigilanza e di verifica di cui all'art. 5 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»).

10. Funzioni in materia di trasporti:

a) le funzioni riguardanti il trasporto ciclistico, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettera a), dell'allegato C, di cui all'art. 32 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivita' economiche e produttive, sanita' e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societa' finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

b) le funzioni concernenti la mobilita' e trasporto pubblico locale di cui all'art. 23 della legge regionale n. 24/2006;

c) le funzioni di elaborazione e attivazione delle proposte di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità');

d) l'approvazione dei piani urbani del traffico di cui all'art. 10, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 23/2007;

e) le funzioni relative ai servizi automobilistici, tramviari e marittimi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge regionale n. 23/2007;

f) le funzioni per interrelazioni con il servizio del trasporto pubblico di cui all'art. 11, comma 2, lettere a), b) e c), della legge regionale n. 23/2007;

g) le funzioni, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettera d), dell'allegato C, di cui agli articoli 21, comma 2, e 22 della legge regionale n. 23/2007;

h) le funzioni attinenti alla materia dell'autotrasporto di cui all'art. 48 della legge regionale n. 23/2007;

i) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile di cui agli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 della legge regionale n. 23/2007, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettere e) ed f), dell'allegato C;

j) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile, relativamente all'autorizzazione e vigilanza sulle attività delle autoscuole e sui centri di istruzione automobilistica di cui all'art. 49, lettere c) e d), della legge regionale n. 23/2007.

11. Funzioni in materia di viabilità:

a) le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali di interesse regionale, così come identificate dalla deliberazione di cui all'art. 61 della presente legge, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

b) le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali di interesse regionale, così come identificate dalla deliberazione di cui all'art. 61 della presente legge, di cui all'art. 61, comma 1, della legge regionale n. 23/2007.

Allegato C
(Riferito all'art. 32)

Funzioni provinciali trasferite ai comuni:

1. Funzioni in materia di agricoltura:

a) il rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 24/2006;

b) la rilevazione degli alberi monumentali di cui all'art. 81 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

c) le funzioni in materia di disciplina del transito di cui all'art. 73, comma 3, della legge regionale n. 9/2007;

d) le funzioni concernenti le «Strade del vino», a eccezione di quelle contributive, di cui alla legge regionale n. 21/2000;

e) le funzioni relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), di cui al decreto legislativo n. 112/1998.

2. Funzioni in materia di ambiente:

a) la programmazione e realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria

di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 24/2006;

b) la formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualita' dell'aria di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16/2007;

c) le funzioni sull'utilizzo corretto e razionale degli impianti di illuminazione di cui agli articoli 4 e 12 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attivita' svolta dagli osservatori astronomici);

d) l'autorizzazione alla deroga per la raccolta di specie di flora di interesse regionale di cui all'art. 61 della legge regionale n. 9/2007;

e) gli interventi conservativi e di manutenzione dei singoli monumenti naturali e la valorizzazione ambientale dei siti di cui all'art. 82, comma 4, della legge regionale n. 9/2007;

f) l'autorizzazione e le attivita' connesse concernenti la raccolta dei funghi epigei di cui all'art. 1 della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'art. 23 della legge regionale n. 34/1981, in materia di vigilanza).

3. Funzioni in materia di cultura e sport:

a) il sostegno alle attivita' ricreative e sportive svolte da enti, associazioni e organismi di cui all'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 10/1988;

b) le iniziative dirette e gli interventi per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, e relative attrezzature, di interesse locale o comunque subprovinciale di cui all'art. 37, comma 2, della legge regionale n. 10/1988;

c) la promozione e il sostegno delle iniziative di cui all'art. 29 della legge regionale n. 10/1988.

4. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo:

a) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e ciclistiche e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni e la riscossione e l'introito dei canoni relativi alle medesime di cui all'art. 19 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).

5. Funzioni in materia di edilizia scolastica:

a) gli interventi e le altre attivita' concernenti gli edifici scolastici di cui all'art. 27 della legge regionale n. 10/1988.

6. Funzioni in materia di fiere, mostre e mercati:

a) le iniziative dirette e gli interventi per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale, che riguardino l'agricoltura o la zootecnia e che rivestano interesse esclusivamente locale di cui all'art. 45, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 10/1988.

7. Funzioni in materia di istruzione:

a) l'attuazione delle iniziative dirette ad assicurare condizioni di parita' dei cittadini per l'accesso ai diversi gradi e ordini di scuola di cui all'art. 1 della legge regionale 2 maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale);

b) gli interventi a favore dell'educazione degli adulti e quelli a carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare e ambientale di cui agli articoli 2 e

5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio);

c) le funzioni e i compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'art. 139, comma 1, lettere c), e), f) e g), del decreto legislativo n. 112/1998.

8. Funzioni in materia di infrastrutture:

a) gli interventi per la realizzazione di municipi e cimiteri, con i relativi impianti complementari, nonché per l'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici e servizi comunali di cui all'art. 49 della legge regionale n. 10/1988.

9. Funzioni in materia di politiche sociali:

a) il concorso nella programmazione del sistema integrato, nella realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali regionale e all'osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'art. 9 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

b) gli interventi per consentire l'accoglimento di minori adolescenti e giovani in colonie marine e montane di cui all'art. 33 della legge regionale n. 10/1988;

c) gli interventi a favore delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati di cui all'art. 34 della legge regionale n. 10/1988;

d) i compiti di coordinamento e di programmazione attuativa relativi al territorio di competenza di cui all'art. 5 della legge regionale n. 41/1996.

10. Funzioni in materia di trasporti:

a) le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di depositi di biciclette, previsti dall'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), e dall'art. 32 della legge regionale n. 13/1998;

b) le funzioni relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente di cui agli articoli 2, 6 e 7 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli-Venezia Giulia);

c) le funzioni di natura contributiva e realizzativa di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b), d), e), f), e g), della legge regionale n. 23/2007;

d) le funzioni, limitatamente ai servizi urbani del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale n. 23/2007;

e) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile, relativamente alle attività di revisione dei veicoli, di cui all'art. 49, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 23/2007;

f) le attività di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate alle revisioni di cui all'art. 51 della legge regionale n. 23/2007.

11. Funzioni in materia di viabilità locale:

a) la concessione di contributi per la realizzazione, la manutenzione e il ripristino delle strade vicinali di cui all'art. 12, comma 2, lettera a) e b), della legge regionale n. 24/2006 e all'art. 6, commi 14 e 15, della legge regionale n. 2/2000;

b) le funzioni riguardanti la viabilità degli enti locali di cui all'art. 48 della legge regionale n. 10/1988.

12. Funzioni in materia di viabilità:

a) le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali di interesse locale, così come identificate dalla deliberazione di cui all'art. 61 della presente legge, di cui al decreto legislativo n. 285/1992;

b) le funzioni di classificazione e declassificazione

amministrativa delle strade provinciali di interesse locale, così
come identificate dalla deliberazione di cui all'art. 61 della
presente legge, di cui all'art. 61, comma 1, della legge regionale n.
23/2007.

Visto, il Presidente: Serracchiani